

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1477)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1970 (V. Stampato n. 2768)

d'iniziativa del deputato COMPAGNA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 dicembre 1970*

**Proroga dei termini per le chiamate e i trasferimenti
a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971.

Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al nume-

ro dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.

Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.

Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.